



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO LEGISLATIVO

Settore: (E) democrazia diretta  
Procedura: (4) **referendum consultivo**

## 1. Richiesta

- a) Il referendum consultivo può essere chiesto (*art. 17, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003*):
- dal Consiglio provinciale, con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti;
  - da almeno dieci consigli comunali, che rappresentino almeno il 5 per cento dei residenti nella provincia di Trento;
  - dalla Giunta provinciale;
  - dal Consiglio delle autonomie locali;
- b) se oggetto del referendum consultivo sono questioni che coinvolgono interessi della minoranza linguistica ladina il referendum consultivo è indetto (solo) se lo chiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni ladini indicati dall'art. 48 dello statuto speciale (*art. 17, comma 2, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- c) se oggetto del referendum consultivo sono questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche mochene o cimbre il referendum consultivo è indetto (solo) se lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni tedescofoni indicati dall'articolo 102 dello statuto speciale.

## 2. Procedura di svolgimento del referendum

- a) La procedura del referendum consultivo è semplificata e non richiede parte dell'istruttoria prevista dal titolo I per il referendum propositivo, in ragione:
- della natura e delle finalità del referendum consultivo (diverse rispetto al referendum propositivo);
  - dell'origine della richiesta (che non nasce da un comitato promotore di cittadini ma da atti formali adottati da soggetti istituzionali);
  - della lettera dell'articolo 17, comma 1 (*sulle questioni indicate all'articolo 1 è indetto referendum consultivo quando è richiesto...*) e comma 2 (*sulle questioni che coinvolgono interessi della minoranza linguistica... il referendum consultivo è indetto...*);
  - della clausola di rinvio contenuta nel comma 4 dell'articolo 17, che richiama la disciplina del referendum propositivo "*in quanto compatibile*".
- b) In particolare non è necessaria:
- la costituzione di un comitato promotore e la raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni (8.000) a sostegno della richiesta: per l'indizione del referendum sono sufficienti regolari richieste/deliberazioni dei soggetti istituzionali indicati nell'articolo 17, comma 1;
  - (conseguentemente) la verifica delle sottoscrizioni a sostegno del referendum da parte della commissione.
- c) Il referendum consultivo, una volta presentata la richiesta da parte dei soggetti titolati e una volta accertata la sua ammissibilità, è indetto dal Presidente della Provincia con le procedure e nei termini che regolano l'indizione e la votazione del referendum propositivo.
- d) La **commissione per il referendum**, cui il presidente del consiglio trasmette

immediatamente la richiesta:

- verifica l'esistenza delle condizioni generali di ammissibilità del referendum (i contenuti non devono essere fra quelli vietati dall'art. 2 della legge sui referendum provinciali; il quesito dev'essere correttamente formulato in applicazione dell'art. 7, comma 4, della legge);
  - accerta la presenza di deliberazioni di richiesta valide, prodotte dai rappresentanti legali dei soggetti abilitati;
  - in caso di richiesta da parte dei consigli comunali, verifica il numero minimo di comuni richiesto dalla legge (dieci) e della corrispondente percentuale minima dei residenti (5 per cento dei residenti in provincia);
  - in caso di questioni coinvolgenti interessi delle minoranze linguistiche, verifica la presenza delle percentuali dei consigli comunali richieste (maggioranza dei comuni ladini o tedescofoni);
  - svolta la votazione referendaria, procede agli accertamenti relativi al numero dei votanti e dei voti, dichiarando conclusivamente i risultati del referendum (*art. 14 della legge sui referendum provinciali 2003*).
- e) Referenti della commissione per il referendum sono (*art. 17, comma 3, della legge sui referendum provinciali 2003*):
- in caso di richiesta del Consiglio provinciale: il suo presidente;
  - in caso di richiesta dei consigli comunali: un sindaco designato dagli stessi comuni;
  - in caso di richiesta della Giunta provinciale: il Presidente della Provincia;
  - in caso di richiesta del Consiglio delle autonomie: il suo presidente.

### **3. Indizione del referendum**

- a) il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Provincia in base all'articolo 12 della legge sui referendum provinciali, ed è svolto secondo la procedura contenuta nel capo III del titolo I e negli articoli 21 e 22 della legge;
- b) la procedura per lo svolgimento del referendum (convocazione dei comizi elettorali ecc.) spetta agli uffici della Giunta provinciale;
- c) il referendum consultivo ha luogo entro sei mesi dalla presentazione della richiesta (*art. 11 della legge sui referendum provinciali 2003*);
- d) la proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, sempre che alla consultazione abbia partecipato almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto (*art. 4 della legge sui referendum provinciali 2003*).

### **4. Esito del referendum e attività attuativa**

- a) ricevuti i verbali di tutti gli uffici, la commissione per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione, dei voti favorevoli, dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum (*art. 14, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- b) la commissione redige il verbale delle operazioni in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al Presidente della Provincia (*art. 14, comma 1, della legge sui referendum provinciali 2003*);
- c) il Presidente della Provincia fa pubblicare nel bollettino ufficiale della regione gli esiti del referendum (*art. 15 della legge sui referendum provinciali 2003*);
- d) se il referendum consultivo ha esito positivo la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano - entro tre mesi - le iniziative e

i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum (*art. 16 della legge sui referendum provinciali 2003*)

*scheda aggiornata al 31 ottobre 2019*